

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE PSR 2007-2013 29 marzo 2013, n. 74

**Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007/2013 - Misura 214 Azione 7 "Tutela della biodiversità animale" Approvazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto.**

L'anno 2013 addì 29 marzo, nella sede del Servizio Agricoltura presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro n° 45-47 - BARI.

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007-2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. -3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013.

VISTO il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune. VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, così come modificato dai Regolamenti (CE) n. 363/2009 del 4 maggio 2009, n. 482/2009 dell'8 giugno 2009 e n. 108/2010 dell'8 febbraio 2010, recante disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1698/2005.

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE)

n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

VISTO il Regolamento (CE) n. 1122/2009 che reca le modalità di applicazione del Reg. (CE) n.73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo.

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale. VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008 e dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008).

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della Regione Puglia in seguito all'implementazione del l'Health Check e Recovery Plan. Adottate con D.G.R. 1105 del 26/04/2010 (B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010).

VISTA la Decisione della Commissione C(2012)9700 del 19/12/2012, che approva la revisione del PSR della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2008) 737/2008 ed in particolare approva l'utilizzo del letame per l'azione 2. VISTA la scheda di misura 214 - Azione 2- "Miglioramento della qualità dei suoli" riportata nello stesso Programma di sviluppo rurale aggiornato alla Decisione C(2012)9700 del 19/12/2012.

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n° 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempimento dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale.

VISTA la D.G.R. n° 1928 del 2 ottobre 2012, recante Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 27417 del 22/12/2011 “Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, come modificato dal D.M. n. 10346/11 - Revoca della D.G.R. n. 2210/11;

VISTA la circolare AGEA n. 39 del 30/10/2012, recante istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 per la campagna 2013.

RICHIAMATO l'articolo 75 del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, che attribuisce all'Autorità di Gestione la responsabilità dell'efficacia, dell'efficienza e della corretta gestione del P.S.R. 2007/2013 della Regione Puglia.

RILEVATO che, in particolare, tra i compiti dell'Autorità di Gestione indicati dal P.S.R. 2007-2013 della Regione Puglia rientrano la predisposizione e l'emanazione dei Bandi attuativi delle Misure, nonché ogni altro adempimento necessario per l'attivazione degli stessi.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Asse II e dal Responsabile della Misura 214- azione 2, responsabili del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue.

VISTO l'Allegato A “Bando pubblico per la presentazione di domande di aiuto”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, predisposto dai responsabili del procedimento amministrativo.

RITENUTO di dover approvare il suddetto Allegato A “Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto”, al fine di definire gli atti necessari all'attuazione della Misura 214 - azione 2.

SENTITO in merito l'Organismo pagatore AGEA, il quale è tenuto all'applicazione dei relativi provvedimenti regionali.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone di:

- approvare il bando pubblico per la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 214 - Azione 2 “Miglioramento della qualità dei suoli” del Programma di Sviluppo Rurale, come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- stabilire che la scadenza per il rilascio della Domanda di aiuto nel portale SIAN è al 15 maggio 2013;
- stabilire che l'accesso al portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP e fino al 15 maggio 2013;
- stabilire che in applicazione dell'art 23, par. I del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 15 maggio 2013, il premio è ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;
- stabilire che con l'atto dirigenziale di approvazione dell'elenco delle domande ammesse alla fase di istruttoria, sarà indicata la data ultima per l'invio della copia cartacea della domanda di aiuto e della documentazione a corredo della stessa;
- stabilire che l'ammissibilità al finanziamento delle domande istruite favorevolmente, deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria prevista dallo stesso bando e nel rispetto della graduatoria dell'Azione 2;
- stabilire che in caso di eventuale rinuncia all'aiuto da parte dei beneficiari o di revoca da parte dell'Amministrazione o per sopraggiunte ulteriori disponibilità finanziarie, si procederà alla concessione dell'aiuto, scorrendo la stessa graduatoria.

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel

rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico del bilancio regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quello già autorizzato, a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ritenuto di dover provvedere in merito

#### DETERMINA

- di approvare il bando pubblico per la presentazione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla Misura 214 - Azione 2 "Miglioramento della qualità dei suoli" del Programma di Sviluppo Rurale, come riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  - di stabilire che la scadenza per il rilascio della Domanda di aiuto nel portale SIAN è al 15 maggio 2013;
  - di stabilire che l'accesso al portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) per la compilazione, stampa e rilascio delle domande è consentita a partire dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP e fino al 15 maggio 2013;
  - di stabilire che in applicazione dell'art 23, par. 1 del Reg. (CE) n. 1122/2009, relativamente alle domande rilasciate sul portale SIAN oltre il termine previsto del 15 maggio 2013, il premio è ridotto dell'i% per ogni giorno lavorativo di ritardo e in caso di ritardo oltre i 25 giorni solari, la domanda è dichiarata irricevibile e non può essere ammessa a finanziamento;
  - di stabilire che con l'atto dirigenziale di approvazione dell'elenco delle domande ammesse alla fase di istruttoria, sarà indicata la data ultima per l'invio della copia cartacea della domanda di aiuto e la documentazione da allegare;
  - di stabilire che l'ammissibilità al finanziamento delle domande istruite favorevolmente, deve essere contenuta entro la disponibilità finanziaria prevista dallo stesso bando e nel rispetto della graduatoria dell'Azione 2;
  - di stabilire che in caso di eventuale rinuncia all'aiuto da parte dei beneficiari o di revoca da parte dell'Amministrazione o per sopraggiunte ulteriori disponibilità finanziarie, si procederà alla concessione dell'aiuto, scorrendo la stessa graduatoria.
- di dare atto che
- il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
  - viene redatto in forma integrale;
  - sarà trasmesso ad AGEA- Ufficio Sviluppo Rurale;
  - sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
  - sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it);
  - sarà trasmesso in copia all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
  - è composto da n° 6 facciate timbrate e vidimate dall'Allegato A composto da n° 19 facciate, timbrate e vidimate, ed è adottato in originale.

L'Autorità di Gestione  
del PSR 2007-2013  
Dr. Gabriele Papa Pagliardini

ALLEGATO A



UNIONE EUROPEA



REGIONE PUGLIA



REPUBBLICA ITALIANA

**REGIONE PUGLIA**  
**Area Politiche per lo Sviluppo Rurale**

**Programma Sviluppo Rurale**  
**FEASR 2007-2013**  
**Reg. (CE) n. 1698/05**

**Bando pubblico**  
**per la presentazione delle domande di aiuto**

**ASSE II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale**

**Misura 214 – Pagamenti Agroambientali**  
**Azione 2 - Miglioramento della qualità dei suoli**

**CAMPAGNA 2013**

**INDICE**

1.	PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....
2.	OBIETTIVI DELLA AZIONE .....
3.	SOGGETTI BENEFICIARI .....
4.	IMPEGNI PREVISTI DALLA MISURA/AZIONE AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E RELATIVA DURATA .....
5.	LOCALIZZAZIONE .....
6.	PREMI .....
7.	REQUISITI DI AMMISSIBILITA' .....
8.	RISORSE FINANZIARIE .....
9.	PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO .....
10.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO .....
11.	LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI .....
12.	RICORSI .....
13.	MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI.....
14.	SANZIONI .....
15.	RECESSO, RINUNCIA E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI .....
16.	RELAZIONI CON IL PUBBLICO .....
17.	INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....
18.	DISPOSIZIONI GENERALI .....
19.	ALLEGATI AL BANDO .....

**PREMESSA**

Ai sensi dell'art. 46 del Reg. CE n.1974/06, così come modificato dal Reg. UE n.679/11 (clausola di revisione), per gli impegni pluriennali assunti, conformemente agli articoli 39, 40 e 47 del Reg. CE n. 1698/05, che si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentire l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo alla successiva programmazione comunitaria, l'ammissibilità o meno dell'adeguamento in questione, sarà definita da specifiche disposizioni operative che verranno emanate, entro la fine dell'attuale periodo di programmazione, ad integrazione delle disposizioni contenute nel PSR Puglia 2007-2013. Inoltre, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo art. 46 del Reg. CE n. 1974/06, se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

**1. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- **Dir. COM 79/409/CEE** (Uccelli) – **Dir. COM 92/43/CEE** (Habitat);
- **Reg. (CE) n. 1290/2005** relativo al finanziamento della Politica Agricola Comune;
- **Reg. (CE) n. 1698/2005** relativo al sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FERSR) art. 36 lettera b) punto vi e Sottosezione 2, articolo 49;
- **Reg. (CE) n. 883/2006** recante "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAOG E FEASR";
- **Reg. (CE) n. 885/2006** recante le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1290/2005;
- **Reg. (CE) n. 1974/2006** relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;
- **Reg. (CE) n. 447/2008** recante "modifica del Reg. (CE) n. 883/2006";
- **Decisione della Commissione C(2008) 737** del 18/02/2008 di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013, modificata dalla Decisione della Commissione C(2010)1311 del 05/03/2010;
- **Reg. (CE) n. 73/2009** che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **Reg. (CE) n. 74/2009** del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Reg. (CE) n. 1122/2009** "recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;
- **Reg. (UE) n. 108/2010** che modifica il Reg. (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- **Reg. (UE) n. 65/2011** che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;
- **Reg. (UE) n. 679/2011** della Commissione del 14 luglio 2011 che modifica il Regolamento (CE) n.1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Decisione della Commissione C(2012) 9700** del 19/12/2012 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013 e modifica la Decisione della Commissione C(2008) 737 del 18/02/2008 recante approvazione del Programma di Sviluppo Rurale;

- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999** "Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173";
- **Decreto Legislativo del 29 marzo 2004, n.99** "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- **Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75** "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (10G0096) ;
- **Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009** come modificato dal DM 10346 del 13/05/2011 e successivamente dal D.M. 27417 del 22 dicembre 2011, relativo alla "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- **Legge 12 novembre 2011, n. 183** "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);
- **Legge Regione Puglia n. 28 del 26/10/2006 e Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009** concernente la "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare";
- **D.G.R. n. 148 del 12/02/2008** recante approvazione del "Programma di sviluppo rurale per la Puglia 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C (2008) 737, pubblicato sul B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008, così come successivamente modificato a seguito della revisione Health Check edizione dicembre 2009;
- **D.G.R. n.1105 del 26/04/2010**, pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010, riportante la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato le modifiche al PSR 2007-2013 della Regione Puglia in seguito all'implementazione dell'Health Check e Recovery Plan;
- **DGR n. 2828 del 12 dicembre 2011**, e s.m.i. riportante: "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo 2007-2013. D.M. n.30125 del 22/12/2009 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
- **D.G.R. n. 1928 del 2 ottobre 2012**, recante Attuazione del Decreto Mi.P.A.A.F. n. 27417 del 22/12/2011 "Modifica al decreto ministeriale n. 30125 del 22/12/09 disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, come modificato dal D.M. n. 10346/11 - Revoca della D.G.R. n. 2210/11;
- **Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea**, in ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008;
- **Circolari AGEA n. 679 del 25/11/2011 e n. 28 del 25/01/2012** relative ai Titoli di conduzione delle superfici agricole;
- **Circolare AGEA n. 39 del 30/10/2012** recante Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2013.

## 2. OBIETTIVI DELLA AZIONE

L'azione, composta dalle sub azioni a) e b), concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:

- mantenimento e diffusione di pratiche e sistemi agricoli in grado di favorire il risparmio idrico e la riduzione dei carichi inquinanti per l'acqua derivanti dalle attività di coltivazione ;
- promozione dei sistemi agricoli e forestali finalizzati alla tutela della risorsa suolo, contrastando in particolare il fenomeno di desertificazione e i fenomeni di erosione.

Gli obiettivi operativi di tale azione sono:

- per la *sub-azione a)*: incentivare le aziende, attraverso la concessione di un sostegno pubblico, all'utilizzo di ammendanti organici da distribuire sui suoli;
- per la *sub-azione b)*: incentivare le aziende, attraverso la concessione di un sostegno pubblico per i terreni investiti a seminativi, all'utilizzo delle tecniche di trinciatura con interrimento delle stoppie e lavorazione superficiale del suolo, contribuendo alla mitigazione degli effetti della desertificazione, in collegamento alla sfida dei cambiamenti climatici.

### 3. SOGGETTI BENEFICIARI

I beneficiari dell'azione sono gli imprenditori agricoli, singoli ed associati, iscritti nel registro delle imprese agricole della CCIAA che, in base ad un legittimo titolo di possesso, conducono aziende agricole alla data del 15 maggio 2013.

Per l'azione 2, non potranno beneficiare dell'aiuto le aziende agricole ad indirizzo zootecnico, la cui consistenza zootecnica risulta dal fascicolo aziendale.

I beneficiari devono mantenere tali requisiti per tutto il periodo dell'impegno.

### 4. IMPEGNI PREVISTI DALLA MISURA/AZIONE AI SENSI DELLA REGOLAMENTAZIONE COMUNITARIA E RELATIVA DURATA

I beneficiari con la domanda di aiuto assumono i seguenti impegni.

Per la **sub azione a)**, distribuire ed incorporare:

**Ammendanti organici etichettati**, tra quelli definiti dall'allegato 2 del D. Lgs. 75/2010, sui terreni aziendali componenti la SAU oggetto di impegno, per cinque anni a partire dalla data di rilascio della domanda di aiuto sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), osservando le seguenti regole:

- i. utilizzare ammendanti organici di pregio non contenenti fanghi;
- ii. utilizzare ammendanti aventi un contenuto in carbonio organico, dichiarato dal produttore, di almeno il 20% sulla S.S.;
- iii. utilizzare ammendanti non provenienti da attività di produzione e trasformazione di fanghi di qualsiasi natura;
- iv. apportare annualmente una quantità minima di carbonio organico di 400 Kg per ettaro;
- v. non superare con gli apporti la quantità di 250 Kg/ha/anno di Azoto nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 170 Kg/ha/anno nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (Z.V.N.);
- vi. documentare l'acquisto dell'ammendante tramite apposito documento contabile (fatture di acquisto) e disporre della scheda tecnica del prodotto;

in caso di utilizzo di letame non etichettato, acquistato direttamente da aziende zootecniche, si devono osservare le seguenti regole:

- I. utilizzare letame con un contenuto in carbonio organico, documentato attraverso analisi chimico-fisiche, di almeno il 20% sulla S.S.;
- II. apportare annualmente una quantità minima di carbonio organico di 400 Kg per ettaro;
- III. non superare con gli apporti della quantità di 250 Kg/ha/anno di Azoto nelle zone non vulnerabili ai nitrati e di 170 Kg/ha/anno di Azoto nelle zone vulnerabili ai nitrati.

L'utilizzo del letame deve avvenire secondo le disposizioni di cui al DM 7 aprile 2006 e s.m.i.

Per la **sub azione b)**:

Coltivazione dei terreni investiti a seminativi oggetto di impegno, per cinque anni a partire dalla data di rilascio della domanda di aiuto sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), con trinciatura ed interrimento delle stoppie e con lavorazione superficiale del suolo, osservando le seguenti regole:

- a) eseguire la trinciatura, ad un'altezza del piano di campagna di almeno 15 cm;

- b) eseguire l'interramento delle stoppie attraverso una lavorazione superficiale del suolo (profondità di almeno 10 cm e non superiore a 30 cm);
- c) l'interramento dovrà essere preceduto dalla somministrazione di azoto inorganico nella dose minima di 1 Kg per ogni quintale di stoppie, non superando gli apporti previsti per le zone vulnerabili ai nitrati. Per le aziende ad indirizzo biologico tale somministrazione dovrà comprendere i prodotti ammessi all'uso come da Allegato I del Reg. CE 889/2008 in attuazione del Reg. 834/2007;
- d) l'interramento potrà avvenire solo dopo il 30 agosto di ogni anno. Il periodo in cui è consentita tale operazione culturale dovrà tenere conto della normativa e della regolamentazione regionale nonché delle regolamentazioni regionali previste dal regolamento regionale per le zone SIC e ZPS e dai piani di gestione delle aree protette.

Per tutte le sub azioni i beneficiari dovranno inoltre:

- a. garantire il rispetto delle Norme di Condizionalità, che costituiscono le baseline di tutte le azioni agro ambientali. In particolare l'Atto A4 "Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", che, tra gli altri, detta le disposizioni in merito ai periodi di sospensione della distribuzione degli effluenti e alle quantità di azoto di origine zootecnica che possono essere sottoposte ad utilizzo agronomico, nonché la Norma 2.1 sulla gestione delle stoppie e dei residui colturali e la Norma 2.2 relativa agli avvicendamenti colturali.
- b. registrare sul quaderno di campagna le operazioni colturali oggetto di impegno e le relative date di esecuzione, la successione colturale, nonché i documenti contabili e le schede tecniche degli ammendanti (sub azione a), i risultati delle analisi chimico fisiche del letame (sub-azione a).

Tutti gli impegni, riferiti alla SAU aziendale oggetto della domanda di aiuto, devono essere mantenuti per una durata di 5 anni dalla data di rilascio della stessa sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it). Questi saranno verificati nel corso dei "controlli in loco" previsti ed eseguiti ai sensi degli articoli 12 e 20 del Reg. (UE) n.65/2011.

La sub azione a) è compatibile con la sub azione b) per la stessa superficie.

## 5. LOCALIZZAZIONE

Sono ammessi interventi localizzati sull'intero territorio regionale; verrà tuttavia data priorità agli interventi nelle aree del Subappennino Dauno, della Fossa Bradanica e della Murgia, dove è più rilevante il problema dell'erosione dei suoli.

Tale priorità sarà attribuita solo in caso di parità di punteggio derivante dai criteri di selezione (paragrafo 10).

## 6. PREMI

Sono ammessi alla concessione dell'aiuto soltanto le superfici coltivate ricadenti nel territorio della Regione Puglia.

L'importo del premio per la **sub-azione a)** è stabilito pari a **139,00 euro/ha/anno** per l'impiego di ammendanti organici compostati e del letame.

L'importo del premio per la **sub-azione b)** è stabilito pari a **64,00 euro/ha/anno**, per i terreni investiti a seminativi.

I premi previsti saranno erogati per un periodo di impegno pari a 5 anni, fatto salvo quanto previsto dalla clausola di revisione del Reg. UE n.679/2011, specificata in premessa del presente bando.

## 7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

I beneficiari devono possedere, alla data del **15 maggio 2013**, i seguenti requisiti:

- i. iscrizione al Registro Imprese della CCIAA, in qualità di Impresa Agricola;

- ii. non percepire, per le medesime superfici oggetto della domanda di aiuto, contributi contestuali riferibili alle altre azioni della misura 214;
- iii. legittima conduzione delle superfici oggetto del premio;
- iv. possesso del quaderno di campagna o registro delle operazioni colturali.

E' consentita qualsiasi tipologia di conduzione conforme a quanto previsto da Agea per la costituzione del fascicolo aziendale, purché in essere alla data di presentazione della domanda e garantita per la campagna di competenza, fatto salvo l'obbligo al mantenimento degli impegni per l'intero quinquennio.

La presente azione non è compatibile con gli altri interventi previsti dalla Misura 214 per le medesime superfici; pertanto sono escluse le superfici oggetto di impegno per le altre azioni della misura 214, fatta eccezione per l'Azione 7 "Tutela della biodiversità animale" che eroga premi per capi di bestiame e non per superfici.

Diversamente, la richiesta di aiuto sulle stesse superfici determina superi che potranno essere risolti, unicamente in fase di correttiva, con la rinuncia ad una o più azioni per le superfici interessate.

## 8. RISORSE FINANZIARIE

La disponibilità finanziaria complessiva del presente bando per tutte le sub-azioni ammonta a **5 Milioni di Euro** per l'intero quinquennio di impegno.

Saranno pertanto finanziate le domande ammissibili a sostegno sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili per **5 milioni di Euro**, fatta salva la possibilità di rimodulazione finanziaria con le altre azioni della misura 214.

## 9. PROCEDURE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AIUTO E DI PAGAMENTO

I soggetti che intendono presentare domanda di aiuto, sono obbligati, preventivamente, alla costituzione o all'aggiornamento del fascicolo aziendale, sul portale SIAN per il tramite di soggetti abilitati e riconosciuti da AGEA.

Le domande di aiuto vanno presentate in forma telematica utilizzando le funzionalità disponibili sul portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) gestito dall'AGEA, per il tramite dei CAA, o dei tecnici abilitati dalla Regione Puglia, o dallo stesso beneficiario.

Per la compilazione delle domande di aiuto sul portale SIAN da parte dei tecnici già abilitati all'accesso del portale, gli stessi dovranno preventivamente presentare al Servizio Agricoltura della Regione Puglia la richiesta dell'autorizzazione di accesso attraverso apposita modulistica allegata al presente bando (allegato 1).

La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul BURP.

I termini per il rilascio informatico della domanda di aiuto, come stabilito dalla Circolare Agea relativa alla campagna 2013, sono così fissati:

- a) domande di aiuto iniziali: **15 maggio 2013**;
- b) domande di modifica ai sensi dell'art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **31 maggio 2013**;
- c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009: **fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di **25 giorni civili**, pertanto il termine ultimo di presentazione è fissato al **10 giugno 2013**.

Ai sensi dell'art. 23, par. 1 del reg. (CE) 1122/2009, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 23, par. 2 del reg. (CE) 1122/2009, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 14" oltre il termine del 31 maggio 2013 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2013.

La **domanda di aiuto**, redatta secondo il modello che sarà disponibile sul portale SIAN, deve essere compilata, stampata e rilasciata dallo stesso portale secondo le modalità di accesso e compilazione descritte nell'apposito manuale predisposto da AGEA.

Per ciascun richiedente è consentita la compilazione, stampa e rilascio di **un'unica domanda per l'azione di competenza, nell'ambito della misura 214.**

La gestione delle domande di aiuto presentate nei termini sopra indicati seguiranno le seguenti fasi:

### **9.1 Compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN**

La domanda di aiuto deve essere compilata, stampata e rilasciata sul portale SIAN entro i termini precedentemente specificati.

Il possesso dei requisiti previsti dal bando deve sussistere alla data del 15 maggio 2013.

Il possesso dei requisiti di accesso alla misura 214 - azione 2 e le condizioni che determinano l'attribuzione di un punteggio specifico sulla base dei criteri di selezione del bando, saranno verificati, in fase di istruttoria della domanda di aiuto, sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it).

Il tecnico libero professionista o operatore del CAA delegato alla compilazione, stampa e rilascio della domanda di aiuto, insieme al titolare della domanda di aiuto, si assumono la responsabilità di quanto dichiarato nel modello di domanda e negli specifici quadri di personalizzazione regionale degli impegni.

Il mancato rilascio informatico della domanda di aiuto sul Portale SIAN nei termini previsti, comporta l'esclusione dall'elenco delle domande rilasciate sul portale, di cui al successivo punto 9.2, determinando conseguentemente la non ammissibilità alle ulteriori successive fasi istruttorie.

### **9.2 Pubblicazione dell'elenco delle domande di aiuto rilasciate sul portale con relativo punteggio**

Concluse le fasi di rilascio delle domande di aiuto ed i controlli espletati dall'OP AGEA nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (S.I.G.C.), la Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, con apposito provvedimento amministrativo, approva **l'elenco delle domande rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria**, determinando gli adempimenti conseguenti. Tale elenco sarà formulato quale graduatoria di ammissibilità all'istruttoria, con inserimento del punteggio derivante dai criteri di selezione riportati al successivo paragrafo 10.

Il provvedimento di ammissibilità alla fase di istruttoria, con l'allegato elenco, sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale [www.svilupporurale.regione.puglia.it](http://www.svilupporurale.regione.puglia.it).

La pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati.

### **9.3 Presentazione della Documentazione Cartacea**

Il provvedimento che approva l'elenco delle domande rilasciate sul portale SIAN ed **ammissibili alla successiva fase di istruttoria**, disciplinerà anche i termini e le modalità per gli adempimenti relativi alla gestione della documentazione cartacea così composta:

- a) Domanda di aiuto cartacea, debitamente firmata in ogni sua parte;
- b) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I titolari delle domande di aiuto ammissibili alla successiva fase di istruttoria dovranno inviare, entro la data specificata nel provvedimento, la documentazione cartacea richiesta tramite Raccomandata A.R. o tramite corriere autorizzato o tramite consegna a mano all'U.P.A. competente per territorio.

Ogni plico dovrà contenere una singola domanda con la relativa documentazione richiesta.

Sul plico chiuso dovrà essere riportato il nominativo e il recapito postale del richiedente, nonché la seguente dicitura relativa al destinatario ed all'oggetto:

**Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura**

**Ufficio Provinciale dell'Agricoltura di \_\_\_\_\_**

**Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013**

**MISURA 214 – AZIONE 2 – Miglioramento della qualità dei suoli - BANDO 2013**

**Domanda di aiuto n. \_\_\_\_\_**

Le aziende con S.A.U. ricadenti in più province pugliesi, devono presentare il plico all'Ufficio Provinciale dell'Agricoltura della provincia in cui ricade la maggior parte della superficie sottoposta ad impegno.

#### **9.4 Istruttoria delle Domande di Aiuto**

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, successivamente alla chiusura dei termini per la ricezione della documentazione cartacea, specificata al precedente punto 9.3, con l'ausilio delle funzioni informatiche del portale [www.sian.it](http://www.sian.it), avvia le verifiche di ricevibilità e successivamente per le domande rese ricevibili le verifiche di ammissibilità agli aiuti.

Tali verifiche saranno di competenza degli U.P.A. presso i quali saranno pervenuti i plichi.

#### **9.5 Verifica di Ricevibilità**

La verifica di Ricevibilità consiste in:

- verifica del rispetto dei termini per la presentazione della documentazione cartacea;
- verifica della completezza e validità della documentazione richiesta;
- verifica della presenza delle firme del titolare/legale rappresentante sulla domanda di aiuto.

La domanda di aiuto **è ritenuta non ricevibile** nei seguenti casi:

1. **Presentazione della documentazione cartacea oltre i termini di scadenza** previsti dal provvedimento che approva l'elenco delle domande rilasciate sul portale SIAN ed ammissibili alla successiva fase di istruttoria, di cui al precedente punto 9.2;
2. **Mancanza della firma del titolare/legale rappresentante sulla Domanda di aiuto;**
3. **Mancata presentazione/validità del documento di riconoscimento di cui alla lettera b) del precedente punto 9.3.**

Esclusivamente per le domande ritenute non ricevibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte dell'U.P.A. competente, a mezzo raccomandata a/r.

Le domande ritenute ricevibili saranno ammesse alla successiva fase istruttoria di verifica dell'ammissibilità.

#### **9.6 Verifica di Ammissibilità**

La verifica di Ammissibilità consiste nell'accertamento della sussistenza delle condizioni di accesso agli aiuti della Misura 214 -azione 2, alla data del 15 Maggio 2013, secondo quanto specificato nei precedenti paragrafi inerenti:

- Localizzazione (par. 5 del presente bando)
- Soggetti beneficiari (par. 3 del presente bando)
- Requisiti di ammissibilità (par. 7 del presente bando)

Inoltre saranno attribuiti i punteggi derivanti dai Criteri di Selezione di cui al successivo par. 10.

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, a seguito della verifica di ammissibilità, con appositi provvedimenti amministrativi, approva la graduatoria delle Domande ammissibili e l'elenco delle Domande non ammissibili, agli aiuti della Misura 214 - azione 2, ai sensi del presente bando.

**I suddetti provvedimenti saranno pubblicati sul portale [www.svilupp rurale.regione.puglia.it](http://www.svilupp rurale.regione.puglia.it) e sul BURP. La pubblicazione sul BURP avrà valore di notifica per gli interessati.**

Esclusivamente per le domande ritenute non ammissibili, ai sensi della Legge 241/90, sarà data comunicazione all'interessato, da parte dell'U.P.A. competente, a mezzo raccomandata a/r specificandone le motivazioni.

### **9.7 Correttiva degli errori palesi**

Le procedure informatiche di gestione delle domande di aiuto sul portale [www.sian.it](http://www.sian.it), definite da AGEA in qualità di Organismo Pagatore, prevedono la possibilità di eseguire la correttiva delle domande di aiuto per la casistica degli errori palesi, quali la rettifica delle superfici eleggibili a premio, la rettifica degli interventi, la soluzione dei superi, l'aggiornamento dei codici IBAN, l'aggiornamento del documento di identità ed altre rettifiche che non compromettano la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della misura né i criteri di priorità alla data di rilascio della domanda di aiuto.

Tali operazioni di correttiva sono riservate unicamente alle domande non campione e vengono eseguite dagli stessi soggetti, tecnici liberi professionisti o operatori CAA, delegati alla compilazione delle domande, preliminarmente alla liquidazione degli aiuti per la campagna di competenza.

Le modalità ed i termini per l'esecuzione delle operazioni di correttiva degli errori palesi saranno definite annualmente dal Responsabile della Misura di concerto con AGEA quale Organismo Pagatore.

### **9.8 Liquidazione degli aiuti**

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, in virtù del provvedimento amministrativo che ha determinato la graduatoria delle domande ammissibili al pagamento degli aiuti, espletate le fasi di correttiva degli errori palesi, laddove necessarie, avvia le procedure di liquidazione degli aiuti per singola domanda fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili della Misura 214 -Azione 2.

### **9.9 Domande di Conferma/Pagamento delle annualità successive**

Relativamente ai successivi anni di impegno, ciascun beneficiario ammesso agli aiuti dovrà presentare la Domanda di Conferma/Pagamento dell'annualità con la Documentazione specifica per gli impegni assunti:

- fattura di acquisto e scheda tecnica dell' ammendante utilizzato;
- fattura di acquisto del letame non etichettato (o attestazione della ditta cedente in caso di cessione gratuita dello stesso) e analisi chimico-fisiche ;
- copia quaderno di campagna aggiornato alla data del 15 maggio dell'anno di riferimento;

I termini, le modalità procedurali e la documentazione da allegare, per la presentazione delle Domande di Conferma/Pagamento, saranno stabilite con apposito provvedimento della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale da pubblicarsi sul B.U.R.P., oltre che con le specifiche circolari di campagna emesse dall'OP AGEA.

## **10. CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO**

Ai fini della selezione delle domande di aiuto presentate, saranno utilizzati i seguenti criteri, approvati in sede di Comitato di Sorveglianza del 30 Giugno 2010:

<b><i>Criteri di selezione</i></b>	<b><i>Punteggio</i></b>
Aree a rischio idrogeologico come individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico regionale <sup>1)</sup>	9
Aree a medio (1-2%) e basso(<1%) contenuto di sostanza organica <sup>2)</sup>	7
Aziende localizzate nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE	5
Aziende localizzate in Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE e/o Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) ai sensi della direttiva 92/43/CEE	5

Superficie agricola utilizzata aderente alla misura (raggiungibile anche da più aziende in forma aggregata)	
- 5 ettari	3
- Per ogni 5 ettari aggiuntivi sino a 20 ettari (max 25 ettari totali)	2

1) Aree a rischio di erosione idrica e di franosità così come delimitate nel Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico (PAI), primo stralcio di settore del Piano di Bacino previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", è stato approvato dall'Autorità di Bacino (AdB) della Puglia con Deliberazione del Comitato Istituzionale (CI) n. 39 del 30 novembre 2005.

2) In accordo con gli studi del Progetto Pilota "Attuazione sperimentale della nuova Direttiva per la protezione del suolo finalizzata alla lotta alla desertificazione in Puglia" sviluppato nell'ambito dell'Accordo di programma, stipulato in data 19 dicembre 2006 (prot. n. DDS/2006/13780) tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comitato Nazionale per la Lotta alla Siccità ed alla Desertificazione e la Regione Puglia.

**In merito all'attribuzione del punteggio relativo al criterio delle aree a basso e medio contenuto di sostanza organica, lo stesso non sarà attribuibile per la mancanza di elementi oggettivi di valutazione e di riscontro a livello particellare.**

Il massimo punteggio attribuibile sarà, pertanto, pari a 30.

A parità di punteggio verrà data priorità agli interventi nelle aree del Subappennino Dauno, della Fossa Bradanica e della Murgia.

#### **11. LIQUIDAZIONE DEGLI AIUTI**

La Regione Puglia, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, in virtù del provvedimento amministrativo che ha determinato le domande ammissibili al pagamento degli aiuti, espletata la fase di correttiva degli errori palesi, laddove necessarie, avvia le procedure di liquidazione degli aiuti per singola domanda fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

#### **12. RICORSI**

Avverso i provvedimenti amministrativi emessi nel corso del procedimento potrà essere inoltrato ricorso gerarchico all'Autorità di Gestione del PSR presso l'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - 70121 Bari, entro e non oltre giorni 30 dalla data di pubblicazione degli stessi sul BURP.

Qualora entro 90 giorni dalla data di scadenza di presentazione del ricorso non dovesse essere comunicato l'accoglimento, il ricorso presentato dovrà intendersi respinto, restando così confermata quanto stabilito nel provvedimento oggetto di ricorso.

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Organismo Pagatore (AGEA) e dall'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Servizio Agricoltura, della Regione Puglia, possono essere presentati ricorsi con le modalità e con i tempi precisati dalla normativa vigente e nel "Manuale AGEA", ovvero:

1. ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale nel BURP;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria regionale nel BURP.

#### **13. MONITORAGGIO, CONTROLLI, DECADENZA, REVOCA DELL'AIUTO E RECUPERO DEGLI IMPORTI LIQUIDATI.**

Al fine di realizzare le attività di monitoraggio degli aiuti previsti dalla azione in oggetto, i beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni ed i dati che saranno richiesti per definire periodicamente lo stato di avanzamento fisico e finanziario dell'azione e per supportare la valutazione della sua efficacia.

I controlli tecnici e amministrativi e le eventuali sanzioni sono disciplinati dal Reg. CE n.65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno applicate le riduzioni, esclusioni e/o decadenza secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente, **Delibera di Giunta Regionale del 12 dicembre 2011, n. 2828** e s.m.i. riportante: "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo 2007-2013. D.M. n.30125 del 22/12/2009 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Nei casi di revoca e di eventuale recupero delle somme già erogate, si procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di revoca, recupero). In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 80 Reg CE 1122/2009), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

#### **14. SANZIONI**

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/1986 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel "*Manuale delle procedure e dei controlli*" dell'AGEA.

Ulteriori disposizioni sanzionatorie saranno disciplinate dalle schede di riduzione ed esclusione adottate con **Delibera di Giunta Regionale del 12 dicembre 2011, n. 2828** e s.m.i.

#### **15. RECESSO, RINUNCIA E TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI**

##### **15.1 Recesso**

Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo. L'istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al Responsabile di Misura, all'UPA competente e all'Organismo Pagatore.

In linea generale, il recesso degli impegni assunti con la sottoscrizione del provvedimento di concessione dell'aiuto, è possibile in qualsiasi momento del periodo d'impegno.

Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dell'aiuto e il recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

##### **15.2 Cambio beneficiario**

Il cambio del beneficiario conseguente al trasferimento degli impegni assunti o delle attività avviate con la presente Misura può avvenire solo prima dell'erogazione dell'ultima annualità, deve essere effettuato attraverso il modello unico di domanda informatizzato ed implica l'apertura di un nuovo procedimento; in tal caso, il beneficiario che subentra deve possedere i requisiti, soggettivi ed oggettivi posseduti dal beneficiario originario.

In ogni caso, la possibilità di effettuare il cambio di beneficiario deve essere valutato dal Responsabile della Misura che può non concedere il subentro, concederlo con revisione del punteggio acquisito e del contributo spettante oppure concederlo senza alcuna variazione. Nel caso in cui il subentro non venga concesso la domanda di aiuto si riterrà decaduta e si procederà al recupero delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

##### **15.3 Riduzione superficie**

Eventuale riduzione di superficie è consentita, **entro il limite massimo del 20% della S.A.U. iniziale a premio**, riferita all'intero quinquennio, purché non venga modificato il punteggio attribuito alla domanda iniziale. Tale riduzione comporterà comunque la restituzione dei premi già erogati per la superficie sottratta all'impegno, secondo le procedure dell'Organismo Pagatore Agea.

##### **15.4 Aumento superficie**

Eventuale aumento di superficie sarà consentito nei limiti della disponibilità finanziaria del bando della misura/azione nel corso del quinquennio. L'entità ed i criteri di assegnazione, per gli eventuali ampliamenti, saranno definiti annualmente e contestualmente all'emissione della determina di presentazione delle domande di conferma annuale.

**Il beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Responsabile di Misura e all'U.P.A. competente, le variazioni inerenti i terreni oggetto di impegno e le attività ammesse a contributo entro 60 giorni continuativi dal verificarsi degli eventi.**

Le disposizioni sanzionatorie per i casi di recesso, rinuncia o riduzione delle superfici non si applicano nei casi di forza maggiore previsti e riconosciuti dalla regolamentazione comunitaria.

## 16. RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Informazioni potranno essere acquisite collegandosi sul sito web [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), o contattando il Responsabile della Misura 214 - Azione 2:

### Responsabile della Misura 214 – Azione 2:

**Dott.sa Anna Percoco**

Tel.080/5405147 - Fax 080/5405284

e-mail: [a.percoco@regione.puglia.it](mailto:a.percoco@regione.puglia.it)

### Responsabile delle Utenze regionali per la fruizione dei servizi sul portale SIAN:

**Sig. Nicola CAVA**

Tel 080/5405148 - Fax 080/5405148

e-mail: [n.cava@regione.puglia.it](mailto:n.cava@regione.puglia.it)

### Referenti provinciali

	Referente	e-mail	telefono	fax
UPA Bari	Dott.ssa Buttiglione Elena	<a href="mailto:e.buttiglione@regione.puglia.it">e.buttiglione@regione.puglia.it</a>	080 5405101	080 5405101
UPA Brindisi	Per. Agr. Vinci Mario	<a href="mailto:m.vinci@regione.puglia.it">m.vinci@regione.puglia.it</a>	0831 544348	0831-544300
UPA Foggia	Dott. Luciano Ciciretti	<a href="mailto:l.ciciretti@regione.puglia.it">l.ciciretti@regione.puglia.it</a>	0881 706517	0881-706550
UPA Lecce	Per. Agr. Delle Donne Angelo	<a href="mailto:a.delledonne@regione.puglia.it">a.delledonne@regione.puglia.it</a>	0832 373441	0832 -373429
UPA Taranto	Dott. Dimitri Pasquale	<a href="mailto:p.dimitri@regione.puglia.it">p.dimitri@regione.puglia.it</a>	099 7307537	099-7307519

## 17. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## 18. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non stabilito nel presente bando si rimanda al PSR Puglia 2007-2013 e, nello specifico, a quanto previsto nella scheda di Misura 214 - azione 2 (Decisione della Commissione C(2012) 9700 del 19/12/2012 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2007-2013) e s.m.i. e dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Determinazione n.72 del 18/11/2010 dell'Organismo Pagatore Agea, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 4/12/2008, ai beneficiari viene proposta la "clausola compromissoria" riportante il seguente contenuto: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa

*in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27/02/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di accettare".*

Tale clausola, secondo le disposizioni dell'Agea, sarà comunque riportata in calce alle domande di aiuto/pagamento, nonché in tutti gli atti amministrativi che a qualunque titolo attivino un procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari e la sua accettazione è comunque facoltativa.

In ottemperanza alle normative comunitarie nazionali, regionali vigenti i beneficiari degli aiuti della misura 214 azione 2 sono inoltre tenuti a:

- **garantire** che, per la realizzazione degli interventi di cui all'azione 2 della misura 214, non hanno ottenuto né richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- **garantire** il rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di igiene e sicurezza dei lavoratori dalla data di presentazione della domanda;
- **rispettare** la normativa vigente in materia di legale assunzione di manodopera ai sensi della l.r. n. 28/2006 ed in applicazione del Reg. Regionale n. 31 del 27/11/2009 recante i seguenti impegni:

"è condizione essenziale per l'erogazione del beneficio economico l'applicazione integrale, da parte del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l'intero periodo nel quale si articola l'attività incentivata e sino all'approvazione della rendicontazione oppure per l'anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato.

Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento dell'emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 28".

In applicazione del Reg. Regione Puglia n. 31 del 27/11/2009 si specifica, inoltre, che:

Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d'ora in poi clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:

- a) dal soggetto concedente;
- b) dagli uffici regionali;
- c) dal giudice con sentenza;
- d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
- e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.

In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell'adozione del secondo provvedimento.

Qualora l'inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore all'80% degli occupati dal datore di lavoro nell'unità produttiva in cui è stato accertato l'inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l'inadempimento. In caso di

revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all'erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.

Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all'esatta e completa restituzione nei termini concessi.

In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

#### **19. ALLEGATI AL BANDO**

**ALLEGATO 1: Fac – Simile richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN**

**ALLEGATO 2: Fac – Simile richiesta credenziali di primo accesso al portale SIAN**

**ALLEGATO 1**  
**REGIONE PUGLIA**  
**AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE**  
**UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA DI .....**

<b>OGGETTO:</b>	<b>RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONSULTAZIONE FASCICOLI AZIENDALI</b> <b>Compilazione-Stampa e Rilascio Domande PSR 2007 2013 Regione Puglia</b> <b>MISURA 214 - Azione 2</b>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
 Alla Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
 Iscritto al N° \_\_\_\_\_ dell'Albo dei \_\_\_\_\_ della Provincia di \_\_\_\_\_  
 TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

Essendo stato autorizzato, giusta delega allegata dalle Ditte, di seguito indicate con i rispettivi CUAAs, che intendono presentare istanza PSR cui all'oggetto, alla presentazione delle domande relative al **PSR 2007 – 2013 MISURA 214 - azione 2 per la campagna 2013**;

**CHIEDE**

**l'AUTORIZZAZIONE** all'accesso dei dati del fascicolo aziendale, delle Ditte di seguito indicate, per l'importazione dei dati ai fini della compilazione, stampa e rilascio delle domande sul Portale Sian.

*All'uopo, fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte su portale e nell'accesso ai dati del fascicolo aziendale, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.*

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

**Allegati:**

- **Elenco Ditte – CUAAs**
- **Mandato/Delega n° \_\_\_\_\_ Ditte**
- **Supporto informatico Elenco Ditte e rispettivo CUAAs**

**DELEGA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ - CAP \_\_\_\_\_  
 CF: \_\_\_\_\_ P.IVA: \_\_\_\_\_  
 CUAA: \_\_\_\_\_

**DELEGA**

Il Dott.Agr. /For/ \_\_\_\_\_  
 Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
 Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CF: \_\_\_\_\_  
 Iscritto al N° \_\_\_\_\_ dell'Albo del \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_  
 TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

nella sua qualità di tecnico a presentare sul portale SIAN per mio conto la domanda di aiuto relativa al **PSR 2007 – 2013 MISURA 214 - Azione 2 per la campagna 2013;**

**AUTORIZZA**

lo stesso all'accesso del proprio fascicolo aziendale per la **Compilazione – Rilascio – Stampa** sul portale SIAN della domanda per la **campagna 2013**.

**DICHIARA (in caso di variazione)**

**DI AVER GIA' COMUNICATO AL CAA/TECNICO PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATO, LA REVOCA ALLA PRESENTAZIONE DELLA STESSA (come da dichiarazione allegata)**

***Consenso al trattamento dei dati personali***

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal Dec. Lgs. 196/2003.

\_\_\_\_\_ li \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**Allegati:**

- Documento di riconoscimento
- Eventuale revoca dal precedente tecnico o CAA

**Elenco Ditte – Aderenti al PSR della Regione Puglia  
Misura 214 - Azione 2 - Campagna 2013**

<b>N°</b>	<b>Intestazione Ditta</b>	<b>CUUA</b>	<b>P. IVA</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Timbro e firma del Tecnico Incaricato

**ALLEGATO 2**  
**REGIONE PUGLIA**  
**AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE**  
**RESPONSABILE UTENZE SIAN**  
 Lungomare Nazario Sauro, 45/47- 70122 BARI  
 E-mail: n.cava@regione.puglia.it

<b>OGGETTO:</b>	<b>PSR PUGLIA 2007-2013</b> <b>BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO – MISURA 214 -</b> <b>Azione 2</b> <b>RICHIESTA AUTORIZZAZIONE DI PRIMO ACCESSO AL PORTALE SIAN.</b>
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
 Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
 Alla Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ CF (1) \_\_\_\_\_  
 TEL. \_\_\_\_\_ FAX \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

#### CHIEDE

LE CREDENZIALI (2) all'accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande, inviando la presente al seguente indirizzo mail: n.cava@regione.puglia.it  
 All'uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità riveniente dall'uso non conforme dei dati a cui ha accesso.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

#### Allega alla presente:

- **Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;**

Timbro e firma

\_\_\_\_\_

(1) La mancata compilazione del campo comporta l'annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il Codice Fiscale di uno dei soci.

(2) La richiesta delle credenziali deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all'accesso al portale SIAN.

DETERMINAZIONE DELL'AUTORITA' DI GESTIONE PSR 2007-2013 29 marzo 2013, n. 75

**Reg. CE 1698/05 - P.S.R. Puglia 2007/2013 - Misura 223 Azione 1 e 2 - Primo imboscamento di superfici non agricole. Approvazione del Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto.**

Il giorno 29 marzo 2013, in Bari, nella sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale, Lungomare Nazario Sauro n. 47;

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR 2007-2013**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;

VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del FEASR che prevede la definizione di Programmi regionali di sviluppo rurale per il periodo 2007/2013;

VISTO il Regolamento (CE) n.1290/2005 recante: "Regolamento del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 relativo alle disposizioni di applicazione del regolamento n. 1698/2005;

VISTI i Regolamenti (CE) del Consiglio n. 74/2009 del 19 gennaio 2009 e n. 473/2009 del 25 maggio 2009, che modificano il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) n. 65/2011 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. CE n.1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Puglia approvato dalla Giunta Regionale con propria Deliberazione n. 148 del 12/02/2008 (B.U.R.P. n. 34 del 29 febbraio 2008) e dalla Commissione Europea con Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 con la quale la Commissione Europea ha approvato la revisione del programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2007/2013, in seguito all'implementazione dell'Healt Check e Recovery Plane. Con predetta decisione viene sostituito l'articolo 2 della Decisione C(2008) 737 del 18 febbraio 2008;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 26/04/2010 pubblicata sul B.U.R.P. n. 93 del 25/05/2010 con la quale ha approvato le modifiche al PSR 2007/2013 Decisione C(2010) 1311 del 05/03/2010 della Commissione Europea;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, relativo alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadem-